



Dott. Prof. Antonio
Gazzanti Pugliese di Cotrone
Notaio in Roma

ALLEGATO A ALL'ATTO REP.N. 77489/50239

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SVILUPPO

P.E.E.P."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "SVILUPPO P.E.E.P." che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.


Articolo 2

La sede della Associazione "SVILUPPO P.E.E.P." è in Roma, alla Via dei Gracchi n. 56.

Potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Nell'ambito della stessa città potranno essere aperte più sezioni, uffici o sportelli.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Detti regolamenti saranno depositati presso la sede sociale e disponibili per la consultazione a chiunque ne faccia richiesta. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E'



ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.


La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

OGGETTO

"SVILUPPO P.E.E.P. non persegue né direttamente né indirettamente scopi di lucro e ha come scopo ed oggetto specifico la promozione sociale ed il perseguimento della valorizzazione del "bene casa" in relazione alle esigenze della famiglia e dell'individuo. Pertanto Sviluppo P.E.E.P. tende a promuovere politiche sociali finalizzate all'assegnazione di alloggi, in proprietà, locazione o in diritto di superficie ai cittadini. L'Associazione si propone di promuovere e sollecitare investimenti nel settore dell'edilizia pubblica mediante la devoluzione di risorse ricavabili da oneri finanziari derivanti dall'incentivazione dell'Edilizia Privata. La pianificazione dell'investimento nel territorio (e non più

dello sfruttamento) mediante la riqualificazione e la bonifica
di immobili già esistenti mediante la creazione di Consorzi o
mediante incentivi e agevolazioni per i residenti da parte
degli Enti locali e dello Stato. L'Associazione favorisce la
promozione e il coordinamento di tutte le forze sociali e
difende in ogni campo il diritto al possesso e all'acquisizione
del bene primario casa. Diritto inalienabile e
incontrovertibile. La casa quale bene sociale ed economico,
presupposto per l'edificazione di qualunque nucleo familiare, è
in ogni settore al centro dell'iniziativa dell'Associazione
che, anche mediante concertazioni specifiche con altre
Associazioni presenti sul territorio, mira a creare strumenti
collettivi di difesa e pretesa in ambito legislativo e
giuridico e conseguentemente fornire mezzi individuali di
tutela e beneficio economico.



L'Associazione potrà stipulare convenzioni ed accordi con
Ordini professionali, singoli professionisti, Enti e società al
fine di ottenere una riduzione dei costi e delle tariffe
generalmente in uso.

L'Associazione potrà svolgere, richiedere e/o presentare, su
espreso mandato e/o delega degli associati, istanze, documenti
o richieste a Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali o
Fondazioni.

Articolo 4

"SVILUPPO P.E.E.P." è un'associazione che non ha fini di lucro

neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative sociali principalmente rivolte alla tutela del bene casa.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone: a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale; b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi

ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI


Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato



direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per: - Decesso; - Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su

decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal

mancato versamento della quota sociale annuale; - Dimissioni:

ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento

dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale

recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il

pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -

Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione,

previa contestazione degli addebiti e sentito il socio

interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti

compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o

qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano

incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli

associati che abbiano comunque cessato di appartenere

all'associazione non possono richiedere i contributi versati e

non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e

non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali


l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di

funzionamento dell'associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative

(manifestazioni e iniziative);



c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

d) contributi di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili:

- donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci,

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori;

d) i Proviviri;

e) il Presidente;

f) il Vice Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10


L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito: a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.



La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente ed il Vice Presidente che sono eletti direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del

Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente: - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; - emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in

carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi

la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione

delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 22

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre

membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è

nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio

ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio

Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato

del Consiglio Direttivo, e l'operato della associazione per

verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla

normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito

libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed

ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che

riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei

compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello

statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se

esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio

Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e

con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che

dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluta ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

FIRMATO IN ORIGINALE: DOMENICO NARDELLA - MARCOA D'AQUINO -

SALVATORE CIACCIA - ANTONIO GAZZANTI PUGLIESE di COTRONE NOTAIO

(impronta del sigillo)

